

Memorandum d'Intesa
tra
il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana
e
il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese
per la
cooperazione nel campo della ricerca scientifica

Il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, di seguito indicati individualmente come "Parte" e congiuntamente come "le Parti";

RICONOSCIUTO che la cooperazione internazionale nel campo della ricerca scientifica rafforza le relazioni amichevoli tra i due Paesi e favorisce lo sviluppo economico a beneficio reciproco;

TENUTO CONTO dell'importanza di rafforzare ulteriormente le relazioni esistenti tra i due Paesi e di aumentare il livello di cooperazione nel campo della ricerca scientifica;

CONSIDERATA la lunga e positiva collaborazione sviluppatasi nel corso degli ultimi decenni tra i due Paesi;

CONSIDERATO l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Pechino il 9 giugno 1998;

RICONOSCIUTO il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nel dialogo tra Italia e Cina, come evidenziato dalla Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione Italia-Cina, che quest'anno raggiungerà la sua quattordicesima edizione;

TENUTO CONTO del “Partenariato Strategico Globale” Italia-Cina lanciato nel 2004 e delle attività svolte nell’ambito del “Comitato Governativo Italia-Cina – Gruppo di Lavoro sulla Cooperazione Scientifica, Tecnologica e della formazione Superiore”;

IN CONFORMITÀ con la Dichiarazione Congiunta firmata dal Ministro dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana, Sen. Prof. Anna Maria Bernini, e dal Ministro della

Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese, Yin Hejun, nel novembre 2024 a Napoli, in occasione della 13^a edizione della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione Italia-Cina;

RICONOSCIUTA la fase attuale di intensi scambi e contatti politici di alto livello tra i due Paesi;

CONSIDERATI gli interessi condivisi dei due Paesi nel campo della ricerca scientifica e la volontà di incoraggiare la cooperazione tra i rispettivi ecosistemi della ricerca e dell'innovazione.

hanno raggiunto la seguente Intesa:

Articolo 1

Obiettivo della cooperazione

La presente Intesa mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della ricerca scientifica tra le Parti attraverso azioni e programmi condivisi volti a sostenere la mobilità di scienziati e ricercatori e la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, in linea con i principi di trasparenza ed equità.

Articolo 2

Attività di cooperazione

La cooperazione tra le Parti, nell'ambito della presente Intesa, si articola, tra l'altro, nelle seguenti attività:

- a) incoraggiare la cooperazione tra gli istituti di ricerca e lo scambio di informazioni e prospettive su temi di politica scientifica e tecnologica, in conformità con i diritti di proprietà intellettuale nazionali e internazionali e con la Legge sulla Protezione dei Dati Personali;
- b) promuovere la partecipazione a conferenze, simposi, workshop ed eventi regionali e internazionali relativi alla ricerca scientifica;
- c) incoraggiare la mobilità bidirezionale di ricercatori e scienziati, collaborando per lo

- sviluppo delle risorse umane;
- d) creare reti di ricercatori ed esperti di scienza e tecnologia;
 - e) implementare e condurre progetti congiunti tra istituti di ricerca e imprese nei settori della ricerca, dell'innovazione e della condivisione delle conoscenze; i progetti congiunti saranno definiti attraverso specifici accordi operativi;
 - f) promuovere la collaborazione congiunta in programmi multilaterali di rilievo (es. G20, UNESCO);
 - g) altre forme di cooperazione identificate congiuntamente dalle Parti.

Articolo 3

Aree di cooperazione

1. Le Parti coopereranno in via prioritaria, ma non esclusivamente, nei seguenti settori della ricerca e dell'innovazione:
 - a. Manifattura avanzata;
 - b. Biodiversità;
 - c. Cambiamento climatico;
 - d. Mari, oceani e scienze polari;
 - e. Ricerca e formazione sul patrimonio culturale e artistico.
2. Tutte le attività di cooperazione saranno svolte esclusivamente per scopi civili.

Articolo 4

Principi di cooperazione

1. Le attività di cooperazione saranno svolte dalle Parti nel rispetto dei principi di reciprocità, vantaggio reciproco, eccellenza, equità, trasparenza e parità di condizioni.
2. Le Parti riconoscono l'importanza di garantire il rispetto reciproco dei principi di sicurezza e integrità della ricerca e di implementare iniziative volte a prevenire situazioni o attività che possano generare preoccupazioni per i rispettivi ecosistemi di ricerca e innovazione.
3. Le Parti potranno identificare congiuntamente ulteriori aree di cooperazione, di comune accordo.

Articolo 5
Modalità di implementazione

Le attività e/o i programmi di cooperazione svolti nell'ambito della presente Intesa possono essere attuati attraverso accordi tra le istituzioni competenti dei due Paesi designate dalle Parti.

Articolo 6
Comitato Direttivo Congiunto

1. Le Parti di questa Intesa operano in qualità di componenti della Commissione scientifica mista di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Pechino il 9 giugno 1998. Il costituendo Comitato Direttivo Congiunto agirà sotto il coordinamento e in linea con la programmazione della suddetta Commissione scientifica mista e sarà responsabile dell'attuazione e del perseguimento delle attività di cooperazione previste dalla presente Intesa.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 6.1, potranno essere istituiti gruppi di lavoro congiunti, sulla base di specifici protocolli tra le Parti, per monitorare i progressi dell'Intesa.
3. Tra i suoi compiti, il Comitato Direttivo Congiunto monitorerà la conformità di ciascuna attività ai principi di sicurezza e integrità della ricerca, etica e beneficio reciproco.

Articolo 7
Aspetti finanziari e attuazione

1. Le attività previste dalla presente Intesa saranno attuate dalle Parti nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ordinarie, senza oneri aggiuntivi per i bilanci statali della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese.
2. Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e le proprie spese per la partecipazione alle attività previste dalla presente Intesa. La capacità di ciascuna Parte di svolgere le attività e i

programmi previsti dalla presente Intesa sarà soggetta alla disponibilità di fondi, personale e altre risorse.

3. Ciascuna Parte finanzia i beneficiari del proprio paese e le attività di ricerca svolte nel proprio territorio.
4. Le attività di cooperazione che coinvolgono altri enti interessati non comporteranno alcuno scambio di fondi; qualsiasi ente interessato alle attività di cooperazione sosterrà i costi relativi alla propria partecipazione, compatibilmente con la disponibilità di fondi adeguati.
5. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 7.1, i dettagli relativi a qualsiasi aspetto finanziario futuro saranno definiti congiuntamente in accordi successivi tra le Parti.

Articolo 8

Diritti di Proprietà Intellettuale e Protezione dei Dati Personali

1. Le Parti concordano che gli enti e le istituzioni che esse coinvolgeranno nelle attività di cooperazione provvederanno ad assicurare un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione di progetti e attività nell'ambito della presente Intesa; la conformità alla legge sulla proprietà intellettuale sarà stabilita attraverso Accordi specifici tra gli enti e le istituzioni di ricerca prima di iniziare qualsiasi attività congiunta.
2. Gli Accordi adottati ai sensi dell'Articolo 8.1 di questa Intesa rispetteranno ciascun sistema legislativo nazionale e gli accordi internazionali sui diritti di proprietà intellettuale. Gli accordi ai sensi dell'Articolo 8.1 specificheranno chiaramente la titolarità della proprietà intellettuale già esistente, la ripartizione della nuova proprietà intellettuale congiunta e le procedure per lo sfruttamento commerciale, garantendo benefici proporzionati e reciproci.
3. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sarà garantita in conformità con le legislazioni italiane e cinesi sulla proprietà intellettuale, nonché con il diritto internazionale applicabile;
4. Il riconoscimento del contributo offerto da ciascuna Parte nei progetti congiunti sarà espressamente menzionato nelle pubblicazioni derivanti dalle attività previste dalla

- presente Intesa, secondo i termini stabiliti dal consenso reciproco delle Parti;
5. Nell'attuazione di questa Intesa, nessuna informazione riguardante una persona fisica o che consenta la sua identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità di questa Intesa. Qualsiasi trattamento di dati personali necessario per l'esecuzione del compito istituzionale svolto dalle Parti sarà effettuato in conformità con i principi generali di legalità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, nonché con le legislazioni nazionali delle Parti e il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" 679/2016 (UE).
 6. Prima dell'avvio di qualsiasi attività congiunta, le singole entità e gli istituti di ricerca firmeranno accordi specifici riguardanti i dati coinvolti nei progetti di cooperazione (inclusi i dati personali e non personali), al fine di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti delle due Parti in materia di gestione dei dati e di protezione del loro trasferimento transfrontaliero.
 7. Le informazioni importanti e i dati altamente sensibili dovrebbero essere chiaramente identificati in anticipo da ciascuna Parte senza il previo consenso dell'altra. Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per il periodo stabilito nei singoli accordi specifici conclusi ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

Articolo 9

Legge Applicabile

1. La presente Intesa non costituisce un accordo internazionale che possa comportare diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione della presente Intesa deve essere intesa ed eseguita come un obbligo o un impegno legale delle Parti.
2. La presente Intesa sarà attuata in conformità alle legislazioni italiana e cinese, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. La presente Intesa acquista efficacia alla data della firma, rimarrà valida per cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, a meno che una delle Parti non decida di porvi fine, in conformità al punto 2 del presente Articolo.
2. Ciascuna Parte può porre fine alla presente Intesa in qualsiasi momento, notificando all'altra la propria intenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
3. La cessazione di efficacia della presente Intesa non pregiudicherà il completamento delle attività di cooperazione già in corso, che potranno proseguire fino al loro completamento, salvo diversa decisione presa di comune accordo dalle Parti.
4. Le Parti possono emendare la presente Intesa e il suo allegato per iscritto, di comune intesa.
5. Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione della presente Intesa sarà risolta amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni diretti tra le Parti all'interno della Commissione Scientifica Congiunta.

Firmato a Pechino il 12 novembre 2025 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Ministero dell'Università e della
Ricerca della Repubblica Italiana**



**Per il Ministero della Scienza e della
Tecnologia della Repubblica
Popolare Cinese**

